

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 14 comma 28 del D.L. n. 78/2010 così come modificato dal D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"), obbliga i comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti a gestire in forma associata o in convenzione tutte le funzioni fondamentali con l'eccezione della funzione relativa ai servizi demografici;

Dato atto che, in conformità con quanto disposto dalla legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (art. 24), al fine di esercitare le funzioni fondamentali di cui all'art. 14 comma 27 del D.L. n. 78/2010, con deliberazione n. 2 del 24.01.2013, il Consiglio Comunale istituiva l'Unione denominata "Unione di Comuni montani Appennino Pistoiese" tra i Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, San Marcello P.se e Sambuca P.se." costituita tra gli enti rientranti nell'ambito 31 dell'allegato A alla legge regionale n. 68/2011;

Dato atto che, a partire dal 31 dicembre 2013, nel rispetto delle progressive scadenze imposte dalla legge per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, all'Unione dei Comuni Appennino Pistoiese, così come previsto dallo Statuto dell'Unione stessa, sono state trasferite le seguenti funzioni fondamentali:

- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- i servizi in materia statistica.

Considerato, tuttavia, che, ad oggi, l'esperienza di gestione delle funzioni fondamentali trasferite all'Unione dei Comuni e dei servizi afferenti a tali funzioni è del tutto insoddisfacente da un punto di vista sia organizzativo che in termini di rapporti finanziari tra gli enti aderenti all'Unione e che, pertanto, si ritiene quanto mai opportuno perseguire altre e differenti forme di aggregazione delle funzioni e dei servizi comunali;

Rilevato che, in passato, è stata proposta la fusione dei comuni della Montagna Pistoiese che, tuttavia, non ha incontrato il necessario consenso affinché le precedenti iniziative promosse dal Comitato promotore della fusione andassero in porto;

Considerato, invece, che i comuni di Abetone e Cutigliano, oltre ad essere contermini, presentano realtà socio-economiche omogenee ed integrate fra loro (rispetto alle altre realtà territoriali della Montagna Pistoiese) ed infatti, fino alla metà degli anni trenta del secolo scorso, erano un comune unico denominato "Cutigliano";

Dato atto che, ad oggi, a seguito di alcune iniziative organizzate dalle Amministrazioni Comunali di Abetone e Cutigliano, tra le quali l'indizione di una Assemblea aperta a tutta la popolazione, come previsto dall'art. 33 del vigente Statuto Comunale, all'esito della quale si è rilevato il concreto interesse e favore delle popolazioni interessate al processo di fusione, l'Amministrazione Comunale

di Cutigliano, in accordo con quella di Abetone, intende attivare il percorso di fusione che interessi esclusivamente i comuni di Abetone e Cutigliano;

Premesso che, fin d'ora, è intenzione di entrambe le Amministrazioni Comunali richiedere che il Consiglio Regionale consenta (a partire dalla data di indizione del referendum) l'esclusione dall'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali realizzandosi, mediante la fusione, un più alto grado di integrazione tra le amministrazioni interessate ed almeno così come previsto, a favore di altre amministrazioni comunali, dalla legge regionale 30 luglio 2013 n. 43;

Ritenuto opportuno, in virtù delle sopra esposte considerazioni, richiedere alla Giunta regionale la presentazione, al Consiglio Regionale, di una proposta di legge di fusione ai sensi dell'art. 62 comma 3 della legge regionale 27.12.2011 n. 68 ("Norme sul sistema delle autonomie locali") che, qualora approvata, indichi, ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 58 e ss. della legge regionale 23.11.2007 n. 62 ("Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto"), il referendum consultivo delle popolazioni interessate da tenersi, auspicabilmente, prima dello scioglimento del Consiglio Regionale attualmente in carica

DELIBERA

Di richiedere alla Giunta Regionale di:

- presentare al Consiglio Regionale una proposta di legge di fusione dei Comuni di Abetone e Cutigliano in tempo utile affinché il referendum consultivo di cui all'art. 58 della l.r. n. 62/2007 possa tenersi entro lo scioglimento del Consiglio Regionale attualmente in carica;

Di stabilire che, qualora il processo di fusione tra i comuni di Abetone e Cutigliano vada a buon fine, il Comune di nuova istituzione sia denominato "Abetone Cutigliano";

Di stabilire che le sedi operative dei vari uffici saranno dislocate negli attuali comuni di Abetone e Cutigliano dipendentemente dalle scelte logistiche ed organizzative;

Di stabilire che, qualora il processo di fusione tra i comuni di Abetone e Cutigliano vada a buon fine, la costituzione del Comune di nuova istituzione decorra a partire dal 1 gennaio 2017;

Di subordinare la volontà di questo Consiglio di procedere alla fusione alla condizione che questa sia circoscritta ai soli Comuni di Abetone e Cutigliano;

Di trasmettere la presente delibera alla Giunta Regionale per l'adozione degli atti conseguenti.